



## LEGGE CHE DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

**26 Novembre 1914 N. 13**

**Art. 1.**

- Le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale sono promulgate dalla Reggenza.

**Art. 2.**

- Esse divengono obbligatorie in tutta la Repubblica nel quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

**Art. 3.**

- La pubblicazione consiste nella affissione di copia autentica della legge in apposito albo del palazzo Governativo. Della avvenuta affissione si fa constare nella Segreteria degli Interni mediante referto cursorile.

**Art. 4.**

- Le leggi vengono altresì affisse, in appositi albi, nei Comuni o Parrocchie della Repubblica ed inserite nel Bollettino Ufficiale delle Leggi e dei Decreti: ma la mancanza di queste affissioni ed inserzioni non esime dall'osservanza della legge una volta ch'essa sia stata regolarmente pubblicata a norma del precedente articolo.

**Art. 5.**

- Le norme suddette si applicano anche ai Regolamenti ed ai Decreti emessi tanto dal Consiglio Grande e Generale quanto dalla Reggenza in base ai poteri Statutari all'art. 549 Codice Penale.

**Art. 6.**

- Ogni contraria disposizione o consuetudine è abrogata. La presente legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione da farsi nei modi e luoghi finora in uso.